



Comune di Modica

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DEGLI ARTISTI DI STRADA

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale N. 98 del 16/06/2017

Sommario

- Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione
- Art. 2 Soggetti destinatari
- Art. 3 Aree consentite ed orari
- Art. 4 Modalità per l'esercizio dell'attività di artista di strada
- Art. 5 Modalità di occupazione dello spazio assegnato
- Art. 6 Divieti specifici
- Art. 7 Compenso per la prestazione
- Art. 8 Responsabilità
- Art. 9 Controlli
- Art. 10 Sanzioni

Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione

Costituisce oggetto del presente Regolamento la disciplina dell'attività degli artisti di strada nel territorio del Comune di Modica.

Il Comune di Modica promuove l'arte di strada nelle sue diverse forme espressive consentendone il libero esercizio nell'ambito del proprio territorio nei limiti del presente Regolamento.

Art. 2 Soggetti destinatari

Sono destinatari del presente Regolamento gli artisti di strada che individualmente o in gruppo si esibiscono in spazi aperti al pubblico gratuitamente o richiedendo un'offerta. Le esibizioni sono varie e l'unica costante è di offrire al pubblico uno spettacolo d'intrattenimento. A titolo esemplificativo rientrano in questa categoria le attività di trampolieri, giocolieri, clown, saltimbanchi, burattinai, mimo, fachiri, mangiafuoco, musicisti, cantanti, cantastorie, madonnari, ritrattisti, caricaturisti, attori, writers (graffitista) e skaters (pattinatore).

Il presente Regolamento non si applica:

- Agli artisti strada che operano in locali o aree private
- Agli esercenti le attività di spettacolo viaggiante soggetti alla licenza di cui all'art. 69 T.U.L.P.S

Art. 3 Aree consentite ed orari

Salvo diverse determinazioni per specifiche iniziative da parte dell'Amministrazione Comunale, l'arte di strada può essere esercitata nelle seguenti aree:

- All'interno delle ZTL
- Piazza Principe di Napoli
- Corso Umberto (Piazza Monumento)
- Corso Umberto
- Piazza Matteotti
- Largo Innocenzo Pluchino
- Piazza Libertà
- Piazza Santa Teresa
- Piazza San Giovanni
- Parco San Giuseppe 'U Timpuni
- Piazza Mediterraneo
- Lungomare Buonarroti
- Piazza Ottaviano
- Nelle aree a verde

Non è consentita comunque l'esibizione nelle aree adiacenti scuole (negli orari di apertura), case di riposo, asili nido, ospedali.

Le attività di writer e skater possono svolgersi solamente in aree individuate all'occasione dall'Amministrazione Comunale.

Le esibizioni sono consentite nei giorni festivi, il sabato e la domenica.

Gli orari previsti per le esibizioni sono i seguenti:

- ❖ dal 1 maggio al 30 settembre dalle ore 9.30 alle 22.30
- ❖ dal 1 ottobre al 30 aprile dalle ore 9.30 alle 19.30

L'artista di strada può esibirsi nello stesso luogo per un periodo di tempo non superiore alle tre ore consecutive (salvo esplicite deroghe dell'Amministrazione Comunale) e comunque non più di quattro volte nella medesima località in un mese.

In ogni caso la singola esibizione non potrà superare la durata di un'ora nella stessa postazione se realizzata in adiacenza di edifici residenziali o di esercizi commerciali.

Il suono degli strumenti musicali potrà essere diffuso anche da piccoli impianti di amplificazione purché le emissioni sonore non superino i decibel consentiti dalla normativa vigente.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di:

- concedere deroghe alle disposizioni del presente Regolamento in occasione di particolari ricorrenze, manifestazioni od altre iniziative;
- vietare temporaneamente, per sopravvenute esigenze, l'arte in strada o fissare diverse limitazioni orarie.

Art. 4 Modalità per l'esercizio dell'attività di artista di strada

L'artista di strada che intenda esibirsi nel Comune di Modica dovrà darne comunicazione all'Amministrazione Comunale, per il tramite del Comando della Polizia Locale, anche il giorno stesso della prevista esibizione, per il rilascio del nulla osta.

La comunicazione potrà essere inoltrata tramite e mail, fax o consegnata personalmente. I suddetti Uffici dovranno essere dotati di appositi moduli prestampati resi disponibili sul sito web comunale.

Il nulla osta non può essere negato se non alla presenza di uno dei casi sotto indicati:

- ❖ la richiesta non sia conforme alle disposizioni del presente Regolamento;
- ❖ per lo stesso giorno e per la stessa ora sia già stata autorizzata un'attività di artista di strada nel raggio di 50 metri;
- ❖ non vi sia la materiale disponibilità dell'area:
 - per lavori stradali;
 - per altre occupazioni di suolo pubblico autorizzate e antecedenti;
 - per manifestazioni la cui contemporaneità è palesemente incompatibile;
- ❖ costituisca pericolo o intralcio per la circolazione
- ❖ impedisca il libero accesso alle attività commerciali limitrofe.

Chiunque non si atterrà a quanto contenuto nel presente Regolamento potrà subire limitazioni future al diritto di esibizione.

L'esibizione artistica non dovrà essere correlata ad alcun messaggio pubblicitario né potranno essere collocati sul sito strutture, manifesti o altri mezzi ai fini pubblicitari riconducibili ad attività commerciali e/o artigianali del territorio modicano. Altri tipi di pubblicità potranno essere autorizzati previo pagamento di tassa comunale.

Art. 5 Modalità di occupazione dello spazio assegnato

L'occupazione dello spazio da parte dell'artista di strada è sottratta alla normativa che disciplina l'occupazione del suolo pubblico ed è a titolo gratuito purché non sia superiore ai 2 mq. Sono consentite solo attrezzature leggere, facilmente spostabili ed attinenti l'esibizione.

Qualora l'attività comporti l'utilizzo di attrezzature o strutture occupanti uno spazio superiore ai 2 mq e per un tempo superiore alla durata dell'esibizione deve essere presentata apposita richiesta all'Amministrazione Comunale secondo la procedura prevista dal Regolamento Cosap con relativo pagamento del canone per l'occupazione di suolo pubblico.

Art. 6 Divieti specifici

- 1) Gli artisti non potranno costituire ostacolo alla circolazione dei veicoli e/o pedoni .
- 2) Le esibizioni musicali e/o canore non devono arrecare disturbo a terzi e svolgersi secondo la normativa vigente sull'inquinamento acustico.
- 3) Le attività di madonnaro, mangiafuoco e fachiro sono vietate nelle località con pavimentazione in pietra salvo che l'area dell'esibizione sia ricoperta con idonea protezione atta a preservare la superficie lapidaria da imbrattamento.
- 4) E' comunque vietato dipingere direttamente su sagrati di chiese, luoghi di culto o in zone di alto pregio.
- 5) E' assolutamente vietato eseguire qualunque forma di disegno sui muri cittadini se non nelle aree espressamente autorizzate.
- 6) Sono vietati il commercio ambulante e le attività che si esprimano nella realizzazione di oggetti che si configurano come attività artigianale (realizzazione di anelli, collane, oggettistica in genere, soprammobili o simili).
- 7) E' vietata l'esposizione e vendita di stampe e quadri.
- 8) Chi esercita l'arte di strada non dovrà sporcare il suolo pubblico e non dovrà costituire pericolo per l'incolumità delle persone o per la materiale sicurezza delle cose, avendo cura, al termine della esibizione, di rimuovere tutto ciò che è servito allo svolgimento della stessa.
- 9) Sono vietate tutte le attività dirette a speculare sull'altrui credulità ovvero le attività che concretizzano il cd "mestiere di ciarlatano";
- 10) Sono vietate le esibizioni che prevedono l'utilizzo di animali di qualsiasi specie;
- 11) Lo svolgimento dell'attività artistica non deve danneggiare la fruizione di panorami o scorci di edifici storici.

Art. 7 Compenso per la prestazione

Il compenso per lo spettacolo o per la rappresentazione non può in nessun modo essere predeterminato dall'artista mediante una quota fissa né può essere preteso. Il compenso è determinato dalla libera e spontanea offerta dello spettatore che ne autodetermina l'ammontare. L'artista di strada che, per la peculiarità della sua performance, produce la spontanea disposizione del pubblico definita "a cerchio", non può chiedere il pagamento di biglietti o comunque pretendere un corrispettivo in denaro per la sua esibizione, dovendosi considerare l'eventuale offerta di denaro, da parte del pubblico, una libera elargizione.

La somma del compenso per la prestazione resa dai ritrattisti/caricaturisti va stabilita prima dell'inizio dell'esecuzione.

Art. 8 Responsabilità

L'artista di strada è responsabile, limitatamente al luogo ed alla durata della sua esibizione, della pulizia dello spazio, di eventuali danneggiamenti al manto stradale e a qualsiasi infrastruttura di proprietà comunale.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali danni a persone o cose derivanti da comportamenti dell'artista di strada in cui si configuri imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi o regolamenti.

Art. 9 Controlli

Il controllo sull'osservanza del presente Regolamento è esercitato dal personale della Polizia Locale e dagli altri organi a ciò preposti.

Su richiesta dell'organo di vigilanza, l'artista dovrà esibire la comunicazione d'inizio attività munita di nulla osta nonché, se previsto, copia del provvedimento concessione suolo pubblico e ricevuta versamento Cosap.

Art. 10 Sanzioni

Le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, ove non costituiscano reato, saranno punite con la sanzione amministrativa da € 25, 00 ad € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs 18 agosto 2000 n.267 oltre che con la revoca immediata dell'assegnazione della postazione.

Chiunque occupa il suolo pubblico senza la preventiva autorizzazione è soggetto alla sanzione prevista dall'art. 20 del codice della strada.